

6 giugno 2017 h. 23.30

CAPO I

Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno

Art. 1 (*Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"*)

Art. 2 (*Banca delle terre abbandonate o incolte*)

Art. 3 (*Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno*)

Art. 4 (*Misure per la crescita d'impresa*)

CAPO II

Zone economiche Speciali -ZES

Art. 5 (*Istituzione di zone economiche speciali -ZES*)

Art. 6 (*Benefici fiscali e semplificazioni*)

Art. 7 (*Attività di monitoraggio e copertura finanziaria*)

CAPO III

Semplificazioni

Art. 8 (*Sportello investimenti strategici nel Mezzogiorno*)

Art. 9 (*Sblocco delle infrastrutture ferme all'ultimo miglio*)

Art. 10 (*Semplificazioni contabili per agevolare gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico*)

Art. 11 (*Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti territoriali*)

Art. 12 (*Valorizzazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo - CIS*)

Art. 13 (*Norme di semplificazione per la riqualificazione e la rigenerazione urbana*)

Art. 14 (*Disposizioni finalizzate all'accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione*)

Art. 15 (*Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese*)

CAPO IV

Ulteriori interventi per il Mezzogiorno

Art. 16 (*Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno*)

Art. 17 (*Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale*)

Art. 18 (*Interventi per il contrasto della povertà educativa minorile nelle aree di esclusione sociale*)

Art. 19 (*Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno*)

CAPO I

Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno

Art. 1

(Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud”)

1. Al fine di promuovere nuove iniziative imprenditoriali da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da parte di giovani imprenditori è istituita una misura denominata: “Resto al Sud”.
2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1;
 - b) non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. – Invitalia, individuato come soggetto gestore della misura.
4. Gli enti pubblici, le Università e le associazioni, anche non profit, possono fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2, previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al precedente comma. Gli enti pubblici e le Università prestano i servizi di cui al periodo precedente nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta, in fase di istruttoria.
6. Le domande di agevolazioni possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 già costituiti o da costituire, pena l’inammissibilità alla misura, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. Le imprese e le società di cui al presente comma devono avere per tutta la durata del finanziamento sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Qualora l’istruttoria si concluda positivamente, i finanziamenti sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro.

8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:
 - a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
 - b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
 - a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
 - b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Sono finanziati i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti della società beneficiaria. Le imprese beneficiarie dei contributi possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
12. Le società di cui al comma 6, lett. b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento. Il contributo a fondo perduto può essere concesso direttamente ai beneficiari aventi i requisiti di cui al comma 2, a condizione che le somme relative siano impiegate in attività di impresa. In caso di società, le quote e azioni sottoscritte e versate non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate.
14. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, le modalità di corresponsione della quota parte a fondo perduto e degli interessi e per l'escussione della garanzia sono definite con il decreto di cui al successivo comma 15. All'uopo, Invitalia è autorizzata se necessario a stipulare apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, tra l'altro, i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al precedente comma 4.

16. All'attuazione del presente articolo con riguardo ai contributi e alle garanzie di cui ai commi 8 e 9 sono destinati 1,3 miliardi di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), previa rimodulazione dello stesso con invarianza dei saldi di finanza pubblica, con la seguente articolazione: per il 2017 settanta milioni di euro, per il 2018 quattrocentocinquanta milioni di euro, per il 2019 quattrocentocinquanta milioni di euro, per il 2020 trecentotrenta milioni di euro. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2

(Banca delle terre abbandonate o incolte)

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati ed aree edificate o altri immobili che risultino abbandonati.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:
 - a) i terreni che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno dieci anni, anche occupati in parte da fabbricati o da altri manufatti che non siano stati oggetto di manutenzione nel corso dello stesso periodo temporale e che risultino in evidente stato di abbandono;
 - b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
 - c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.
4. I Comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione di cui al precedente comma.
5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione ai soggetti che al momento della presentazione della domanda risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. Qualora su uno o più beni venga presentata un'unica istanza, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Comune procede all'assegnazione del bene o dei beni, previa valutazione del

- progetto, con le modalità di cui al comma 9. Nel caso di presentazione di più istanze su un unico bene, i Comuni assicurano una valutazione dei progetti, in base a criteri di imparzialità e trasparenza, redigendo una graduatoria.
6. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che al momento della presentazione della domanda risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni possono presentare al Comune, nel cui territorio ricadano i suddetti beni, istanza di assegnazione di uno o più beni. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al Comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni su cui è stata presentata istanza di assegnazione, indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:
 - a. i dati di identificazione catastale;
 - b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
 - c. coloro i quali abbiano eventualmente acquistato diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;
 - d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.
 7. Il Comune pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso posta certificata una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 6, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14.
 8. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma precedente, il Comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assegna in uso, temporaneamente, il bene per una durata di dieci anni, prorogabile di ulteriori dieci su richiesta dell'interessato.
 9. La formale assegnazione è effettuata con atto notarile entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5 ed entro 30 giorni nei casi di cui al comma 8. Con l'atto di cui al periodo precedente:
 - a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;
 - b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le attività di cui al periodo precedente rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;
 - c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.
 10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi ed altresì è fatto assoluto divieto al medesimo beneficiario di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
 11. Nel caso in cui l'assegnazione sia stata effettuata a favore di persona fisica è ammessa, successivamente alla stipulazione dell'atto notarile, la costituzione da parte dell'assegnatario

- di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni e integrazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.
12. L'atto di assegnazione in uso è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-*quater* del codice civile. La trascrizione dell'atto di assegnazione costituisce causa di interruzione dell'usucapione.
 13. Nel caso in cui l'assegnazione abbia ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il Comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.
 14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al Comune un canone d'uso indicizzato determinato dal Comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, al momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il Comune non sia titolare del bene oggetto di assegnazione, il canone d'uso è versato all'avente diritto.
 15. Al termine del periodo di assegnazione, il beneficiario ha diritto, qualora lo richieda, ad una ulteriore proroga dell'assegnazione del bene o dei beni per ulteriori dieci anni, a fronte del pagamento del canone.
 16. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del primo o del secondo decennio di assegnazione, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, vuole trasferire il bene a titolo oneroso deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
 17. I Comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, al fine della predisposizione da parte delle regioni stesse di apposite banche dati denominate "*Banca della terra*".
 18. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività imprenditoriali di cui al comma 9, lett. b), possono usufruire della misura incentivante denominata "Resto al Sud".

Art. 3

(Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e olivicole, con particolare riferimento a quelle ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, il Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016 dopo le parole "agricole cerealicole" sono aggiunte le parole "e olivicole". Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Al fine di favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile" sono aggiunte le seguenti parole: "elevabile al 100 per cento nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia" e all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge".

Art. 4

(Misure per la crescita di impresa)

CAPO II

Zone economiche Speciali -ZES

Art. 5

(Istituzione di zone economiche speciali –ZES)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone Economiche Speciali, di seguito ZES.
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e che comprendono almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La ZES è caratterizzata da una gestione di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, all'interno della quale, per l'esercizio di attività economiche e

imprenditoriali, le aziende insediate possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 6 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle Regioni Abruzzo e Molise con riferimento alle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016.
5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, indicando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per la gestione dell'area ZES (di seguito soggetto gestore) è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione e da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso o indennità di carica. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario Generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Il soggetto gestore deve assicurare, in particolare:
 - a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;
 - b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
 - c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.Il soggetto gestore può altresì autorizzare la stipula di accordi o convenzioni con banche ed intermediari finanziari.
8. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività funzionali allo sviluppo dell'area. I benefici di cui all'articolo 6, sono garantiti anche alle aziende già insediate nella ZES che svolgono le attività di cui al precedente periodo.
9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno in futuro nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea e degli obblighi contenuti nei regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZES.

Art. 6

(Benefici fiscali e semplificazioni)

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
 - a) agevolazione riconosciuta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, nei limiti delle risorse stabilite, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, e in particolare quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo Regolamento;
 - b) altre agevolazioni alle imprese, nei limiti del regime *de minimis*, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
 - c) semplificazioni amministrative, con particolare riguardo ai termini procedurali e agli atti endoprocedimentali, all'attribuzione ad un unico soggetto, previa istruttoria con le amministrazioni interessate, della competenza amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni, nonché all'accesso a servizi comuni, con modalità individuate dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3;
 - d) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES, alle condizioni definite dal soggetto gestore, anche in deroga alla normativa nazionale vigente, nel rispetto della normativa europea rilevante.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della regione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 5, comma 6, e sentito il Prefetto territorialmente competente possono essere individuate ulteriori semplificazioni amministrative o derogatorie in relazione a specifici e puntuali interventi o procedimenti o provvedimenti amministrativi nel rispetto dell'ordinamento giuridico e della normativa europea. Il decreto di cui al precedente periodo è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro 30 giorni dalla ricezione. Il decreto di cui al presente comma è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
 - b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Art. 7

(Attività di monitoraggio e copertura finanziaria)

1. L'Agenzia per la Coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto gestore di cui all'articolo 5, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione della ZES si provvede mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e successive programmazioni, in complementarietà alle risorse finanziarie individuate dalla Regione interessata.

CAPO III

Semplificazioni

Art. 8

(Investimenti strategici nel Mezzogiorno)

1. Al fine di assicurare la promozione e una maggiore attrattività degli investimenti privati nelle aree del Mezzogiorno, i soggetti che, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, hanno presentato istanze per la realizzazione di investimenti di importo complessivo superiore ai quaranta milioni di euro, possono segnalare al Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, la mancata conclusione nei termini dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione degli.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che l'investimento in questione rivesta un carattere strategico e la cui realizzazione sia suscettibile di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione del territorio interessato, indice una riunione con la partecipazione delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Alla riunione possono essere invitati i soggetti proponenti il progetto.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli elementi emersi nel corso della riunione, fissa un termine entro il quale ciascuna amministrazione ~~deve~~ esprimere la propria determinazione. Decorso tale termine l'assenso, il concerto o il nulla osta, comunque denominati, si intendono acquisiti. La Presidenza del Consiglio dei ministri inoltra gli atti all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, fissando anche un termine massimo per la conclusione del procedimento.
4. Qualora il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 3 decorra inutilmente, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Commissario può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
5. Al procedimento davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'articolo 17-*bis*, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9

(Sblocco delle infrastrutture ferme all'ultimo miglio)

1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, i comuni capoluogo di provincia, le province, le Città metropolitane e le regioni, segnalano al Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro il 31 ottobre 2017, le infrastrutture **di** competenza dei predetti enti, tra quelle ricomprese nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ritenute di carattere strategico per lo sviluppo infrastrutturale dei territori interessati, il cui grado di avanzamento è pari almeno all'80%, dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'*iter* autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.
2. In base ai dati forniti, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno predispone un elenco per ciascuna regione delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio. Gli elenchi di cui al periodo precedente sono approvati con decreto del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno.
3. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
4. Per il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, può essere nominato, per ciascuna regione o per più regioni, su richiesta delle regioni interessate e d'intesa con le stesse, un Commissario delegato del Governo, di seguito Commissario. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Commissario può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Commissario esercita i poteri sostitutivi al fine di rimuovere situazioni o elementi ostativi alla realizzazione degli interventi necessari al completamento delle infrastrutture, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.
6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Commissario, può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.
7. Nel caso in cui il ritardo nel completamento dell'opera sia dovuto a contenzioso giurisdizionale, si applicano ai giudizi in corso, ove compatibili, le norme processuali amministrative di natura acceleratoria.
8. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Commissario, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini

del presente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.

9. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Commissario può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di propria competenza previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. Il Commissario può richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all’articolo 4 del “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi” adottato dall’ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.

Art. 10

(Semplificazioni contabili per agevolare gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico)

Le risorse dei Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali, di cui alle delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n.55/2016 e n. 56/2016, destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga), confluiscono direttamente, fermo restando i tempi e le modalità di erogazione, nella contabilità speciale dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 11

(Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti territoriali)

Art. 12

(Valorizzazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo - CIS)

Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l’attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l’impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati, a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 36 “Investimenti Territoriali Integrati”, Regolamento UE

1303/2013, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), comma 703, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della lettera f-ter), comma 2, articolo 10, decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), anche su richiesta delle Amministrazioni interessate.

Art. 13

(Norme di semplificazione per la riqualificazione e la rigenerazione urbana)

1. Al fine di favorire la riqualificazione e la rigenerazione urbana, i comuni situati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia in relazione ai finanziamenti, **qualora** assegnati, e **le** iniziative da parte dei privati per la realizzazione di programmi complessi di riqualificazione e rigenerazione urbana, comprese le periferie, che comportino la demolizione e ricostruzione o la sostituzione di più edifici degradati, il mutamento della destinazione d'uso, nonché la dotazione di infrastrutture viarie o di trasporto o delle reti funzionali al miglioramento dei servizi reali o immateriali si osservano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i comuni promuovono la formazione dei programmi di cui al comma 1 anche in deroga con gli strumenti urbanistici vigenti, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Sulla base delle proposte da presentare, l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, valuta l'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini del miglioramento delle dotazioni territoriali dell'area nel perseguimento dell'interesse pubblico della collettività rappresentata. Si applica l'articolo 9, numero 3), ultimo periodo del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968.
4. Fatti salvi gli eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici di competenza di altre amministrazioni, i programmi concordati ai sensi del comma 3 sono approvati dalla Giunta comunale e l'adozione da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro 180 giorni pena la perdita dei finanziamenti, ove concessi. Decorso inutilmente il termine dei 180 giorni, l'autorizzazione alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1 si intende negata. Ai fini della conclusione del procedimento di variazione dello strumento urbanistico si applica l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificati d'interesse pubblico e per la loro attuazione si applica l'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Alla convenzione si applica altresì la disciplina degli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all'articolo 11, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14

(Disposizioni finalizzate all'accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

1. Ai fini dell'avvio della gestione delle opere realizzate, il Commissario unico, con le modalità previste dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico, si sostituisce all'ente inadempiente per il calcolo della tariffa, adeguando il piano d'ambito, il piano degli interventi e il piano economico-finanziario. Il Commissario unico trasferisce la gestione delle opere realizzate al soggetto gestore identificato secondo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito dei quadri economici degli interventi da realizzare sono imputate le spese, previa documentazione delle stesse, relative alle missioni ed ai sopralluoghi da svolgere, nonché gli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale di cui si avvale il Commissario.
3. Il Commissario unico può stipulare convenzioni per l'utilizzo di personale con enti ricompresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie attività per rafforzare l'efficacia degli interventi, può avvalersi anche del supporto tecnico-amministrativo e scientifico fornito rispettivamente dal Gestore dei Servizi energetici S.p.A. (GSE), per la parte relativa ai profili energetici, e dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie (ENEA), sulla base di appositi protocolli sottoscritti tra le Parti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15

(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese)

1. L'articolo 1, comma 6-undecies del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 si interpreta nel senso che, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalità di cui al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il finanziamento ivi previsto è attuato mediante estinzione del credito derivante dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato della medesima emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, ivi compresi gli interventi già effettuati, ovvero autorizzati, a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.
1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei

complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto - legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio n. 39, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti rispettivamente previsti alle lettere a) e b) dell'art.2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.

CAPO IV

Ulteriori interventi a favore per il Mezzogiorno

Art. 16

(Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Nelle aree del Mezzogiorno d'Italia, le prefetture – uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi ogni consentito supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.
2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n.56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigenti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nel Mezzogiorno d'Italia. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'Interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, tenuto conto degli esiti della sperimentazione, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo può essere estesa ad ulteriori aree del territorio nazionale.

Art. 17

(Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale)

1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree del Mezzogiorno, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più Commissari straordinari del Governo per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3.
2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, I Commissari straordinari di cui al comma 1 redigono, d'intesa con il medesimo Ministero e con il prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori.
3. L'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
4. Con il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei Commissari straordinari.

Art. 18

(Interventi per il contrasto della povertà educativa minorile nelle aree di esclusione sociale)

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto alla povertà educativa minorile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, adotta un decreto per individuare le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile, ad alto rischio di adesione alla criminalità, organizzata e non, da parte di minori.
2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche statali presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che hanno come capofila una istituzione scolastica appartenente al primo ciclo di istruzione, a cui aderiscono almeno un istituto di istruzione professionale o un istituto di istruzione tecnica, e che hanno stipulato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, apposite convenzioni con enti locali, nonché con soggetti del terzo settore e con servizi educativi per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

Art. 19

(Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno)

Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al trasferimento all'ANPAL di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.